

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
18 giugno 2008 — Dow AgroSciences e a./Commissione**

(Causa T-475/07 R)

**(Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE —  
Domanda di sospensione dell'esecuzione — Ricevibilità —  
Mancanza di urgenza)**

(2008/C 247/22)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

**Richiedente:** Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, Regno Unito); Dow AgroSciences Ltd (Indianapolis, Indiana, Stati Uniti); Dow AgroSciences (Mougins, Francia); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Paesi Bassi); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Ungheria); Dow AgroSciences Italia Srl (Milano, Italia); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Varsavia, Polonia); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spagna); Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Repubblica Ceca); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Danimarca); Dow AgroSciences GmbH (Monaco, Germania); Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (funchal, Madera, Portogallo); Finchimica SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

**Resistente:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)

### Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 20 settembre 2007, 2007/629/CE, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 255, pag. 42), fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale

### Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
15 luglio 2008 — Antwerpse Bouwwerken/Commissione**

(Causa T-195/08 R)

**(«Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura di  
gara d'appalto comunitaria — Rigetto di un'offerta —  
Domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti  
provvisori — Ricevibilità — Interesse ad agire — Perdita di  
un'opportunità — Assenza di pregiudizio grave ed irreparabile  
— Difetto di urgenza»)**

(2008/C 247/23)

Lingua processuale: l'olandese

### Parti

**Richiedente:** Antwerpse Bouwwerken NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Verbist e D. de Keuster)

**Resistente:** Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Manhaeve, agente, assistito da M. Gelders)

### Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori presentata nell'ambito di una procedura di gara d'appalto indetta dalla Commissione per la costruzione di un edificio

### Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado  
15 luglio 2008 — CLL Centres de langues/Commissione**

(Causa T-202/08 R)

**(Procedimento sommario — Appalti pubblici — Procedura di  
gara d'appalto comunitaria — Rigetto di una domanda di  
partecipazione — Domanda di sospensione dell'esecuzione e di  
provvedimenti provvisori — Assenza del fumus boni juris —  
Perdita di un'opportunità — Assenza di danno grave e irrepa-  
rabile — Mancanza di urgenza)**

(2008/C 247/24)

Lingua processuale: il francese

### Parti

**Richiedente:** Centres de langues à Louvain-la-Neuve et -en-Woluwe (Lovanio-la-Nuova, Belgio) (rappresentanti: F. Tulkens e V. Ost, avvocati)

*Resistente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Bambara e E. Manhaeve, agenti, assistiti da P. Wytinck, avvocato)

### Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori volta, in sostanza, a consentire al Centre de langues à Louvain-la-Neuve et -en-Woluwe (CLL Centres de langues) di partecipare al bando di gara ADMIN/D1/PR/2008/004 relativo a «Formazioni linguistiche per il personale delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'Unione europea (UE) ubicati a Bruxelles» e a sospendere la decisione di esclusione della Commissione finché il Tribunale si sia pronunciato sul ricorso di annullamento proposto contro tale decisione.

### Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

**Impugnazione proposta il 9 luglio 2008 da Petrus Kerstens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 maggio 2008, causa F-119/06, Kerstens/Commissione**

(Causa T-266/08 P)

(2008/C 247/25)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. C. Mourato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni del ricorrente

- annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la sentenza al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 8 maggio 2008, pronunciata nella causa F-119/06, Kerstens/Commissione, che respinge il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento della decisione del Comitato di direzione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei

diritti individuali 8 dicembre 2005, recante modifica dell'organigramma di detto ufficio, nella parte in cui tale decisione ha avuto l'effetto di trasferire il ricorrente, all'epoca capo dell'unità «Risorse», ad una funzione di studi e di prospettive e, dall'altra, una domanda di risarcimento del danno asseritamente subito.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un motivo vertente sullo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova nonché un errore di diritto commesso dal TFP nell'applicazione dell'art. 7 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e delle disposizioni statutarie in materia di sanzione disciplinare e di sviamento di potere in quanto il TFP avrebbe dedotto l'assenza di violazione di detto art. 7 da constatazioni di fatto erronee.

Il ricorrente fa altresì valere che il TFP non avrebbe motivato in modo sufficiente la sentenza impugnata per quanto riguarda la valutazione dell'interesse del servizio svolto dall'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali e per quanto riguarda la creazione di un servizio supplementare di studi e prospettive alla luce della cronica mancanza di organico dell'Ufficio.

In terzo luogo, il ricorrente ritiene che i suoi diritti di difesa siano stati violati in quanto il TFP avrebbe fondato numerosi ragionamenti sul rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006, presentato per la prima volta dalla Commissione in occasione dell'udienza, senza dare al ricorrente l'occasione di far valere il suo punto di vista rispetto a tali ragionamenti.

**Ricorso proposto il 9 luglio 2008 — Région Nord-Pas-de-Calais/Commissione**

(Causa T-267/08)

(2008/C 247/26)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Région Nord-Pas-de-Calais (rappresentanti: avv. ti M. Cliquennois e F. Cavedon.)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 2 aprile 2008, C(2008) 1089 def., relativa all'aiuto di Stato n. C 38/07 (ex NN 45/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Arbel Fauvet Rail SA;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.